

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARRARO e SPIGAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Immissione degli idonei dei concorsi a posti di ispettore centrale, per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione artistica, nel ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il ruolo degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, secondo la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, comprende, nella dotazione organica complessiva di 244 posti, 187 posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per l'istruzione artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva.

Dei suddetti 187 posti, una larga parte, pur considerando la possibilità di copertura dei posti con i normali concorsi, resta annualmente scoperta, talchè l'Amministrazione in questi ultimi tempi è ricorsa ad una procedura anomala effettuando il « passaggio », senza concorso, di funzionari amministrativi ai posti di ispettori centrali rimasti scoperti.

Tale procedura, ancorchè determinata da una situazione di emergenza, è stata solo in via eccezionale tollerata dagli uffici di controllo, i quali hanno tenuto comunque a ribadire l'esigenza che i posti di ispettore centrale non debbano altrimenti essere ricoperti se non da personale debitamente selezionato attraverso i normali concorsi.

Si pone, in riscontro a tale orientamento, la giusta aspettativa di coloro — non numerosi, ma altamente qualificati — i quali hanno conseguito l'idoneità nei concorsi medesimi e, inopinatamente si son visti esclusi dal posto di ispettori e, per il quale, da commissioni, legittimamente costituite, erano stati ritenuti pienamente meritevoli per consuetudine di studi, per un corredo di titoli severamente vagliato in relazione alla funzione richiesta e per l'esito positivo di un esame-colloquio ad altissimo livello, che nella quasi totalità è stato classificato con un punteggio pieno.

Va, inoltre, tenuto presente che il disegno di legge non ha lo scopo di soddisfare interessi settoriali, bensì quello di ridare al corpo ispettivo la sua specifica funzione istituzionale.

Si precisa altresì che esso non comporta oneri di spesa per lo Stato dal momento che gli idonei, oggetto del presente disegno di legge, nella quasi totalità sono al vertice della carriera e di fatto già parificati, nel trattamento economico e giuridico, agli ispettori centrali.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Gli idonei dei concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore centrale per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, per l'istruzione artistica e musicale, per l'istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva, indetti dal Ministero della pubblica istruzione, possono ottenere a domanda, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'immissione nel corrispondente ruolo dell'Amministrazione centrale secondo la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, nel limite dei posti disponibili entro il 30 giugno 1973.

L'immissione avverrà secondo l'ordine di una graduatoria unica, compilata in base al voto di idoneità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.